



ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 23/12/2023 alle ore 07:30 circa è avvenuto un cedimento di particolare entità in v.le Campania, in prossimità del cvc 45.

Visti:

- il verbale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Monza e Brianza con sede in via F. Cavallotti, 67 - Monza (MB) agli atti al nr prot. gen. 228102/2023 inerente il sopralluogo effettuato, nel quale è stato rilevato che si trattava di un cedimento di circa 1,00mq della parte esterna del manto stradale, inoltre si rilevava che nella parte interna della voragine risultava molto più esteso probabilmente per la rottura della rete fognaria;

- l'intervento effettuato da Brianzacque Srl con sede in viale E. Fermi, 105 - Monza (MB), allertata dalla Polizia Locale, nella quale è stato approntato un accantieramento al fine di delimitare la voragine, oltre che finalizzato alla messa in sicurezza dell'area e di garantire, seppure in senso unico alternato, la circolazione stradale;

- la richiesta pervenuta da Brianzacque Srl con sede in viale E. Fermi, 105 - Monza (MB) acquisita agli atti relativa alla necessità di mantenere in essere l'attuale assetto viabilistico sino al giorno 08/01/2024, al fine di organizzare le attività improcrastinabili che prevedono l'intervento di sistemazione del collettore fognario collassato, per l'esecuzione delle quali è necessario procedere, visti i calibri della strada nonché i flussi veicolari circolanti quotidianamente, ad apportare modifiche viabilistiche;

- la successiva richiesta pervenuta da Brianzacque Srl con sede in viale E. Fermi, 105 - Monza (MB) acquisita agli atti a seguito di ulteriore cedimento della sede stradale avvenuto in data 31/12/2023 alle ore 15:00 circa, per il quale necessita la chiusura di v.le Campania nel tratto compreso tra l'intersezione con via Teano/Tronto/Verbanò e via Philips sino al giorno 01/03/2024, al fine di organizzare le attività improcrastinabili che prevedono la sistemazione del collettore fognario collassato.

Richiamato l'art. 30, comma 7 del DPR 495/1992 che dispone che, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza, in caso di lavori che si protraggono oltre le quarantotto ore l'adozione delle misure per la disciplina della circolazione stradale deve essere ratificata dall'autorità competente.

Rilevata la geometria del tratto di strada in questione, i flussi di traffico ivi circolanti quotidianamente ovvero l'accantieramento degli approvvigionamenti necessari alla realizzazione delle opere, è necessario procedere alla chiusura del tratto di strada per garantire la sicurezza alle attività previste.

Ravvisata la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto sia per garantire il normale flusso dei mezzi di soccorso che per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti e dei mezzi adibiti al TPL, ovvero la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all'incolumità degli utenti della strada.

Visti:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;

- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;

- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Richiamato in particolare, l'art. 2, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Richiamato il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226.

Ufficio Realizzazione Segnaletica

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827

Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

O R D I N A

A parziale modifica e integrazione dell'ord. nr 344/2023 (atti nr prot. gen. 229129/2023), così come disposto ex art. 30, comma 7 del D.P.R. 495/1992 recante il "Regolamento del Codice della Strada" sino alle ore 18:00 del giorno 01/03/2024:

- è vietata la circolazione lungo viale Campania, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Teano/Tronto/Verbano e l'intersezione con via Philips.

Gli avventori degli accessi carrai ivi posti, i mezzi di pronto intervento e soccorso e comunque autorizzati diretti al tratto di strada chiuso al transito potranno accedere alla località, con entrata e uscita dalle intersezioni Campania/Teano/Tronto/Verbano e Campania/Philips.

Pertanto tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:

- circolanti in v.le Campania, provenienti da V.le Lombardia, giunti all'intersezione con via Tronto, hanno l'obbligo di svoltare a destra;
- circolanti in v.le Campania, provenienti da via G. Borgazzi/via Aquileia, giunti all'intersezione con via Philips, hanno l'obbligo di svoltare a destra;
- circolanti in via Teano, giunti all'intersezione con v.le Campania, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra;
- circolanti in via Verbano, giunti all'intersezione con viale Campania, hanno l'obbligo di svoltare a destra;
- circolanti in via Philips, giunti all'intersezione con v.le Campania, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra.

- è vietata la sosta lungo ambo i lati di v.le Campania, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Teano/Tronto/Verbano e l'intersezione con via Philips.

- è vietata la sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 nell'area di parcheggio prospiciente il cvc 52 di v.le Campania.

È fatto altresì obbligo al titolare dell'autorizzazione di prestare particolare attenzione al passaggio in condizioni di sicurezza ai pedoni.

Sarà cura del richiedente osservare quanto ulteriormente prescritto dall'autorizzazione.

Durante la fase non lavorativa, l'area di cantiere deve essere ridimensionata per quanto possibile. L'area di cantiere dovrà in ogni momento essere ben delimitata, segnalata e resa inaccessibile ai non addetti i lavori: durante le ore serali/notturne dovranno essere apposti i regolamentari dispositivi luminosi atti a evidenziare gli ingombri.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà altresì provvedere all'installazione di segnaletica utile a indicare i percorsi alternativi con idonea segnaletica di deviazione (fig. II 407 art. 43), al fine di garantire percorsi alternativi all'utenza oltre per le proprietà site nel comparto oggetto del presente provvedimento.

Nel particolare dovrà essere installata segnaletica di preavviso, relativa alla chiusura del comparto e prevedere idonei percorsi alternativi lungo i seguenti assi:

- rotatoria Lombardia / Campania visibile da tutti i sensi di marcia
- rotatoria Campania / Brembo
- intersezione Campania / Borgazzi / Aquileia visibile da tutti i sensi di marcia
- v.le Fermi semicarreggiata direzione sud, 150 m prima del sovrappasso di v.le G. Marconi

Nell'area di cantiere sopracitata è consentita una velocità massima di 20 Km/h.



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Ufficio Realizzazione Segnaletica

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

Sarà cura del richiedente osservare quanto ulteriormente prescritto dall'autorizzazione.

La presente vale anche come autorizzazione e copia della stessa viene rilasciata al richiedente per essere esibita agli organi preposti al controllo sul cantiere.

A U T O R I Z Z A

L'impresa incaricata dei lavori all'occupazione temporanea del suolo pubblico come sopra descritto sotto la propria responsabilità, con obbligo di osservanza delle norme di Legge in materia, nonché delle prescrizioni sopra indicate.

I N F O R M A

La zona descritta è da considerarsi area di cantiere e verrà segnalata secondo quanto previsto dal "DISCIPLINARE TECNICO SEGNALETICA TEMPORANEA" di cui al D.M. del 10/07/2002: la viabilità sarà anche garantita con la presenza di personale dell'impresa esecutrice delle lavorazioni per conto di Brianzacque Srl con sede in viale E. Fermi, 105 - Monza (MB) che comunque resta responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale. Il personale incaricato nell'espletamento dell'attività lavorativa sulla strada, oltre a svolgere una adeguata sorveglianza di tutto il cantiere, dovrà essere dotato di indumenti ex art. 37 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, a carico del richiedente, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico. Al termine dei lavori sarà obbligatorio provvedere al ripristino, a perfetta regola d'arte, della segnaletica stradale Verticale, Orizzontale, luminosa ed altri presidi preesistenti in loco entro il termine massimo di 15 giorni dalla sua scadenza.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO

Carlo Maria Nizzola

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.

Ufficio Realizzazione Segnaletica

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827

Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969